



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera n. 2
Del 08/01/2021**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020..-

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Gennaio alle ore 21:00 nella sala consiliare di Massarosa, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 02/01/2021 prot. n° 1 , si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di Prima convocazione. Presiede l'adunanza il Sig. Claudio Marlia.

Assiste il Dott. Roberto Onorati, SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori: DI BELLA ANTONINO, CIMA SERGIO, SIMONETTI SILVANO.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.14 e assenti, sebbene invitati, n. 3 come segue:

Nome	Qualifica	Presente/Assente
COLUCCINI ALBERTO	Sindaco	Presente
MARLIA CLAUDIO	Presidente del Consiglio	Presente
ANGELI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
DATI SISTO	Consigliere	Assente
DI BELLA ANTONINO	Consigliere	Presente
GARIBALDI MASCIA	Consigliere	Assente
MASINI MIRCO	Consigliere	Presente
MONTEMAGNI ELISA	Capo Gruppo	Presente
BROCCHINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
CIMA SERGIO	Capo Gruppo	Presente
GHIARA LORENZO	Capo Gruppo	Assente
MAURO FRANCESCO	Capo Gruppo	Presente
BARSOTTI SIMONA	Consigliere	Presente
ROSI DAMASCO	Capo Gruppo	Presente
SIMONETTI SILVANO	Capo Gruppo	Presente
NATALI STEFANO	Capo Gruppo	Presente
MERCIADRI GIOVANNI RENZO VASCO	Capo Gruppo	Presente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 02.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27/11/2019, il Comune di Massarosa ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/07/2020 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022 – DUP 2020-2022 e relativi allegati ai sensi dell'art 259 del D. Lgs. 267/2000”;
- con Decreto Ministeriale del 03/12/2020, prot. n. 0173769/2020, notificato a mezzo PEC a questo Ente il 12/12/2020, ns. Prot. 27462 del 14/12/2020, è stata approvata, ai sensi dell'art. 261, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per l'esercizio finanziario 2020/2022 del Comune di Massarosa, redatta ai sensi dell'art. 259, comma 1, del citato D.Lgs. 267/2000 e deliberata con il succitato atto consiliare n. 26 del 14/07/2020;
- con il suddetto Decreto il Ministero dell'Interno dispone prescrizioni specifiche relativamente alle entrate tributarie, al fine di mantenere la stabilità di gestione, prevedendo, tra le altre, le disposizioni di attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 251, commi 1, 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con conseguente deliberazione per le imposte e le tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa sui rifiuti, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita dalla legge;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

PRESO ATTO che i presupposti della cd. “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della succitata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità

immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definite le fattispecie imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e relative pertinenze, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei "D10", calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

CONSIDERATO che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- al comma 758, che *“sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del*

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

DATO ATTO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 4-quinquies, della D.L. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, che dispone che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 1, commi 762 e 767, della L. 160/2019 sopra citata sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di cui è prevista l'approvazione in sede di bilancio riequilibrato 2020/2022;

RITENUTO OPPORTUNO, a fronte di quanto sopra esposto, adottare le seguenti aliquote IMU per

l'anno 2020, che sostanzialmente confermano la misura massima già vigente nel 2019, se si tiene conto delle aliquote IMU e TASI (tributo soppresso ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019) :

	TIPOLOGIA	Aliquota IMU
1	Unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa)	0,60% (con detrazione di € 200,00)
2	Unità immobiliari ad uso abitativo CONCESSE IN LOCAZIONE con contratto a CANONE CONCORDATO ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede anagraficamente	0,70%;
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, L. 160/2019)	0,25 %
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. 160/2019)	0,10%
5	Tutti gli altri immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni) diversi dai precedenti	1,06%

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del D.M. del 13.12.2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31 marzo 2020;
- ai sensi dell'art.107 c.2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n. 18, cd decreto Cura Italia, così come convertito con Legge n. 27/2020, a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020;
- ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e i regolamenti entro il 31 luglio 2020 (termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020);
- ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in L. 77/2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;
- ai sensi del D.M. Del 30.09.2020 pubblicato sulla G.U.n. 244 del 02.10.2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato ulteriormente differito dal 30.09.2020 al 31.10.2020;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) “*a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio*”;

PRESO ATTO che, con il citato Decreto Ministeriale del 03/12/2020, prot. n. 0173769/2020, notificato a mezzo PEC a questo Ente il 12/12/2020, ns. Prot. 27462 del 14/12/2020, il Ministero dell'Interno all'art. 5 dispone che *"è fatto obbligo al Comune di Massarosa (LU) di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022, sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato [...]"*;

VISTI gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTI gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente i principi in materia di contabilità ed allegati al bilancio di previsione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente dell'area Bilancio e Organizzazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 5 (Rosi, Barsotti, Mauro, Natali, Simonetti) espressi in forma di legge dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota d'imposta per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2020:

	TIPOLOGIA	Aliquota IMU
1	Unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa)	0,60%
2	Unità immobiliari ad uso abitativo CONCESSE IN LOCAZIONE con contratto A CANONE CONCORDATO ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede anagraficamente	0,70%;
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, L. 160/2019)	0,25 %
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. 160/2019)	0,10%
5	Tutti gli altri immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni) diversi dai precedenti	1,06%

2. DI STABILIRE nella misura di euro 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze come previste per legge, di cui al punto 1 del prospetto riportato al capoverso precedente;

3. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni entrano in vigore, in conformità all'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, con effetto 1 gennaio 2020;
4. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. DI INCARICARE gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 5 (Rosi, Barsotti, Mauro, Natali, Simonetti) espressi in forma di legge dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U.E.L approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il dibattito è riportato nella registrazione audio (o audio/video) il cui file digitale è pubblicato sul sito web del Comune di Massarosa.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Roberto Onorati
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Claudio Marlia
Firmato digitalmente
